

SAT – SEZIONE DI PERGINE VALSUGANA

ASSEMBLEA DEI SOCI/E dd. 25/11/2022

VERBALE



Il giorno **venerdì 25 novembre 2022** ad ore **20:30** si è tenuta, presso l'Auditorium delle Scuole Don Milani in Via Monte Cristallo a Pergine Valsugana, l'Assemblea dei soci. L'assemblea, con il seguente ordine del giorno, è stata convocata mediante comunicazione inviata in data 10/11/2022 prot. n. 16/2022 tramite posta elettronica o con posta ordinaria ai soci/e non in possesso di indirizzo e.mail:

1. Modifica assetto istituzionale – costituzione Associazione di Promozione Sociale (APS)
2. Adozione Statuto della nuova APS
3. Varie ed eventuali.

All'Assemblea presenziano n. 31 soci. Partecipa anche Marco Gramola della SAT OC

Verbalizza Sandra Zampedri in qualità di Segretaria.

Il Presidente Cesare Pirotta apre i lavori dell'Assemblea invitando Paola Trainotti in qualità di membro del Consiglio Centrale e della Giunta della SAT OC a supportarlo nell'esposizione della normativa.

1. Modifica assetto istituzionale – costituzione Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente illustra brevemente la normativa D.Lgs. 117/2017 che ha approvato il Codice del terzo Settore soffermandosi in particolare sulle condizioni che gli Enti devono possedere per far parte del Terzo Settore.

Riassume la nota "conseguenze derivanti dalla trasmigrazione della SAT nel RUNTS" e ss.mm. inviata dalla SAT OC a tutte le Sezioni, in particolare su quanto segue:

- sull'attuale situazione giuridica della SAT Centrale quale Associazione di Promozione Sociale con personalità giuridica già iscritta nell'Albo della Provincia di Trento delle APS;
- sullo statuto della SAT Centrale approvato il 13/04/2019 e adeguato al Codice del Terzo Settore nell'assemblea straordinaria dei delegati SAT dello scorso 19 novembre al fine di mantenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
- sui vantaggi di rimanere Ente del Terzo Settore e tra gli Enti una APS in particolare per avere rapporti convenzionali privilegiati con la PA, perché i donatori a SAT di beni o denaro possano fruire di deduzioni o detrazioni fiscali, per poter continuare ad essere ammessi tra i beneficiari del 5 per mille del gettito IRPEF e poter continuare ad usufruire delle agevolazioni sulle imposte indirette e sull'imposta di bollo;
- sull'organizzazione futura della SAT: associazione unica – associazione di secondo livello con sezioni di primo livello o associazioni mista con sezioni interne e sezioni che si configureranno come APS autonome aderenti alla SAT;
- sulla scelta fatta dalla SAT OC di diventare una associazione mista lasciando alle Sezioni libere di scegliere se rimanere sezioni interne o configurarsi in APS;
- sulle conseguenze dal punto di vista dell'autonomia legale, economica e fiscale che il tipo di scelta comporterà per le Sezioni e sui relativi adempimenti;
- sull'opportunità che la scelta di rimanere sezioni interne o la costituzione in APS venga effettuata entro il prossimo 31 dicembre.

Interviene Paola Trainotti che sintetizza le opzioni sulle quali l'Assemblea è chiamata a dare la propria approvazione:

- rimanere Sezione interna alla SAT OC con la sola autonomia gestionale e patrimonio mobiliare ed immobiliare intestato a SAT OC;
- costituirsi come autonoma Associazione di Promozione Sociale – APS (con o senza personalità giuridica) aderente alla SAT con piena autonomia gestionale, economica, patrimoniale e fiscale.

Il Direttivo, come specificato nella lettera di convocazione, dopo attenta valutazione al fine di mantenere l'autonomia legale, economica, patrimoniale e fiscale della Sezione è orientato a costituirsi come Associazione di Promozione Sociale – APS per il momento senza personalità giuridica, scelta che in futuro potrà essere, in qualsiasi momento, modificata in “con personalità giuridica”.

Da parte dei Soci vengono posti diversi quesiti, in particolare:

- modalità di incasso e ripartizione delle quote sociali. Il presidente conferma che nulla cambia al riguardo;
- orientamento delle altre sezioni. Paola Trainotti specifica che alla data odierna su 87 sezioni 7 sono orientate a costituirsi come APS con personalità giuridica, una quarantina come APS senza personalità giuridica e le rimanenti come sezioni interne alla SAT OC;
- opportunità di costituirsi in APS con personalità giuridica al fine di limitare la responsabilità del Presidente e dei consiglieri. Il Presidente chiarisce che vista anche la tempistica ristretta per la costituzione in APS detta valutazione si farà in un secondo tempo. Verranno comunque presi contatti con ITAS per eventuali polizze a copertura dei rischi patrimoniali di Presidente e Consiglieri;
- assicurazione per i soci. Nessuna modifica rimane tutto come adesso. Il Presidente si sta comunque attivando presso la SAT OC affinché si faccia promotrice presso il CAI per adeguare i massimali della polizza infortuni;
- tenuta contabilità. Verranno richiesti preventivi per la tenuta della contabilità a studi di commercialisti specializzati nel Terzo Settore;
- viene inoltre precisato a seguito di specifica richiesta che la presente assemblea non è obbligatoria ma il Direttivo ha ritenuto opportuno indirla.

2. Adozione Statuto della nuova APS.

L'Assemblea generale dei delegati dello scorso 19 novembre ha approvato l'adeguamento dello Statuto della SAT al Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017 sulla base del quale la SAT OC sta predisponendo uno statuto tipo che le sezioni che vorranno assumere la natura di autonome APS dovranno adottare.

Nella medesima Assemblea è stato inoltre deliberata l'attribuzione del patrimonio alle Sezioni che presentino autonoma istanza di iscrizione come APS al RUNTS.

Il Presidente dà lettura degli articoli 3 – *Finalità e attività* e art. 5 – *Categorie di soci* dello schema di statuto.

Viene confermato in nove il numero di componenti del Consiglio Direttivo e in tre quelli dell'Organo di Controllo.

Dopodiché,

IL PRESIDENTE

Punto 1) all'ordine del giorno

- precisa che l'Assemblea è chiamata a scegliere:
 - a) se restare Sezione interna
 - b) se costituirsi in APS riconosciuta o non riconosciuta;
 - c) nel caso di scelta di diventare APS delegare il Direttivo a costituirsi come Associazione di Promozione Sociale (APS) ed approvare l'autocertificazione di preesistenza della Sezione come associazione
- Invita i presenti ad esprimere la scelta mediante alzata di mano.

L'assemblea a maggioranza:

b) approva la costituzione della Sezione in APS non riconosciuta

- Votanti: n. 31
- Astenuti: ==
- Favorevoli: n. 31

c) delega il Direttivo a costituirsi come Associazione di Promozione Sociale (APS) e ad approvare l'autocertificazione di preesistenza della Sezione come associazione

- Votanti: n. 31
- Astenuti: tutti i 9 componenti del Consiglio Direttivo
- Favorevoli: n. 22

Punto 2) all'ordine del giorno

- precisa che l'Assemblea è inoltre chiamata ad:
 - a) approvare l'adozione dello Statuto della nuova APS secondo lo schema deliberato dal Consiglio Centrale della SAT OC;
 - b) autorizzare il Presidente a richiedere l'iscrizione dell'APS nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) ed a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari al perfezionamento dell'iscrizione stessa;
 - c) autorizzare il Presidente ad apportare allo Statuto inoltrato al RUNTS le eventuali modifiche allo stesso che si rendessero necessarie per adeguarlo al Codice del Terzo Settore.
- invita i presenti di esprimere il proprio consenso mediante alzata di mano.

L'assemblea a maggioranza approva:

- Votanti: n. 31
- Astenuti: Cesare Pirotta
- Favorevoli: n. 30

3. Varie ed eventuali.

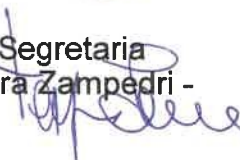
==

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:15.

Il Presidente
- Cesare Pirotta -



La Segretaria
- Sandra Zampedri -






**S.A.T. SEZIONE DI PERGINE VALSUGANA-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO**

Sommario

TITOLO I – DENOMINAZIONE, FINALITÀ E SEDE	5
Art. 1 - Denominazione – natura	5
Art. 2 Finalità	5
Art. 3 - Struttura associativa e struttura organizzativa	6
Art. 4 - Sede sociale - anno sociale	7
TITOLO II – PATRIMONIO	7
Art. 5 - Patrimonio	7
TITOLO III – SOCI	8
Art. 6 - Categorie di soci	8
Art. 7 - Diritti del socio	8
Art. 8 – Diritto di dimissioni (recesso) e di trasferimento	9
Art. 9 - Obblighi del socio	9
Art. 10 - Cessazione della qualità di socio	9
TITOLO IV - NORME SUL VOLONTARIATO.....	9
Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....	9
Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite	10
TITOLO V - SOTTO SEZIONI – GRUPPI – COMMISSIONI.....	10
Art. 13 - Costituzione delle Sotto Sezioni	10
TITOLO VI - ASSEMBLEA.....	10
Art. 14 - Costituzione e compiti	10
Art. 15 - Modalità di funzionamento	11
TITOLO VII - CONSIGLIO DIRETTIVO	11
Art. 16 - Composizione	11
Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo	11
Art. 18 - Modalità di funzionamento	12
Art. 19 - Il Presidente	13
Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	13
TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	13
Art. 21 - Facoltà disciplinari.....	13
Art. 22 – Ricorso ai probiviri.....	14
TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	14
Art. 23 – Organo di controllo	14
Art. 24 – Revisione legale dei conti.....	14
TITOLO X - CARICHE ELETTIVE	14
Art. 25 - Eleggibilità	14
TITOLO XI - I LIBRI SOCIALI	15
Art.26 - Libri sociali e registri.....	15

TITOLO XII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	15
Art. 27 - Modalità applicative.....	15
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
Art. 28 - Rinvio Integrativo	15



TITOLO I – DENOMINAZIONE, FINALITÀ E SEDE



Art. 1 - Denominazione – natura

1. Viene costituita l'Associazione di Promozione Sociale "S.A.T.-Sezione di Pergine Valsugana-APS".
L'Associazione intende consentire ai propri soci di continuare in forma autonoma la partecipazione alle finalità ed alle attività della Società degli Alpinisti Tridentini – Associazione di Promozione Sociale (in sigla S.A.T. APS o anche solo S.A.T.), alla cui tradizione storico- culturale intende aderire e dare prosecuzione. A tal fine, si ricorda che la S.A.T., costituita nel 1872, è una libera associazione che opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento; essa, con le modalità e negli ambiti specificati dal suo Regolamento Generale, si propone quale strumento di unione fra l'esplorazione sportiva dei monti e l'antica cultura delle valli con la finalità di favorire ed incentivare:
 - a) l'alpinismo in ogni sua manifestazione;
 - b) la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
 - c) la tutela del loro ambiente naturale;
 - d) il sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale iniziative di solidarietà sociale.
2. La S.A.T., a sua volta, è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, operando in modo autonomo ed indipendente sotto il profilo patrimoniale, ma in dichiarata ed espressa comunanza di intenti con il C.A.I.: dunque, ai sensi dell'art. 35 CTS, l'Associazione partecipa quale associata alla Società Alpinisti Tridentini - SAT APS, che a sua volta è sezione del Club Alpino Italiano (CAI); e quindi ne fa parte a tutti gli effetti, quale sezione della SAT e sotto sezione del CAI.
3. Di conseguenza, il presente Statuto sarà coerente e non in contrasto con quello della SAT APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano, in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS; eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con lo Statuto SAT APS costituiranno specifica causa di esclusione della Sezione dalla SAT APS. In particolare, viene richiamato l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.
4. L'Associazione assume a propria denominazione "S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana - Associazione di Promozione Sociale (APS)" o, in sigla "S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana-APS". Essa è consapevole, riconosce ed accetta che la sigla S.A.T. ed il suo collegato stemma appartengono esclusivamente alla Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T. APS) per consolidata tradizione storica. Spetta, dunque, agli organi istituzionali della S.A.T. APS, secondo quanto previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento Generale, stabilirne le modalità d'uso ed accordarne le forme di utilizzo alle Sezioni, ad eventuali Sotto Sezioni, a singoli Associati o ai terzi, provvedendo altresì all'eventuale tutela.
5. L'Associazione è indipendente da qualsiasi formazione politica, è aconfessionale ed ha durata illimitata. Essa è disciplinata e rispetta tutta la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche solo "CTS"). Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2 - Finalità

1. Per il conseguimento dei suoi fini esercita in particolare le attività elencate alle lettere e), f), i), k) t) dell'art. 5 del CTS e precisamente pone in essere:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed alla tutela degli animali (lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5 CTS (lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).
2. In particolare, essa, in continuità con S.A.T. APS:
 - a) favorisce ed incentiva l'alpinismo, l'esplorazione dei monti, la libera frequentazione degli ambienti naturali, collaborando con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano di cultura alpina, e promuove l'autogestione consapevole dei rischi connessi alla frequentazione di tali ambienti.
 - b) promuove l'educazione spirituale e culturale, nonché l'istruzione tecnica degli escursionisti ed alpinisti, specialmente dei giovani, anche nel mondo della scuola, favorendo ed incentivando ogni forma di frequentazione dei monti e degli altri ambienti naturali ma anche culturali, legati alle tradizioni, lavorativi, di tutela e preservazione del patrimonio naturalistico; ciò anche mediante l'organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, gite sociali, corsi ed attività didattiche a

- carattere non professionale per le attività escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche, speleologiche e naturalistiche in genere, conferenze e riunioni a scopo divulgativo, informativo e formativo ed altre tipologie di azioni e di servizi compatibili con le disposizioni statutarie;
- c) agevola il passaggio di escursionisti ed alpinisti in zone di montagna, costruendo, controllando e mantenendo in efficienza i rifugi, i bivacchi fissi, i tracciati, i sentieri e le altre strutture d'interesse escursionistico e alpinistico site sul territorio provinciale di proprietà della stessa o ad essa affidate;
 - d) provvede alla formazione, addestramento ed organizzazione dei propri volontari, siano essi destinati a ricoprire cariche associative che a svolgere compiti specifici quali istruttori, accompagnatori nelle varie discipline ed altre figure di titolati previsti da specifiche disposizioni interne;
 - e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività di frequentazione della montagna e degli altri ambienti naturali a questa connessi e per la gestione dei rischi inerenti;
 - f) assume iniziative atte a perseguire la tutela e la difesa dell'ambiente montano, trentino in particolare, e per mantenere incontaminate le zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico; promuove la sensibilizzazione verso la protezione della natura alpina;
 - g) promuove la compilazione e l'edizione di guide, monografie, cartografie di interesse alpinistico ed alpinistico; può pubblicare un bollettino Sociale, cura l'ordinamento della propria biblioteca e del suo archivio;
 - h) favorisce la ricerca e gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna, ivi comprese le manifestazioni artistiche, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
 - i) promuove iniziative di solidarietà sociale, anche a sostegno di popolazioni montane europee ed extraeuropee;

Tutti gli Associati concorrono al conseguimento delle finalità associative della Sezione svolgendo le attività sopra indicate, ciascuno secondo il proprio tempo, la propria disponibilità e le proprie capacità. A sua volta la Sezione APS per realizzare le proprie finalità di interesse generale favorisce e si avvale dell'attività di volontariato svolta dai propri Associati, che essa rappresenta e tutela salvaguardandone i diritti ed i legittimi interessi, nonché incentivando nei medesimi la cultura e la pratica del dono del proprio tempo libero quale espressione di partecipazione, solidarietà e sano associazionismo.

- 3. L'Associazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS, che siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.
- 4. Nell'esercizio di tutte le proprie attività e finalità sopra elencate essa potrà porre in essere e partecipare ad attività contrattuali di ogni genere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) conclusione contratti di affitto o di locazione di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
 - b) erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
 - c) partecipazione, organizzazione e patrocinio di manifestazioni apolitiche che perseguano finalità analoghe e/o affini alle proprie.
- 5. L'Associazione potrà, altresì, esercitare attività di raccolta di fondi, come previsto e disciplinato dall'art. 7 CTS, in conformità alle linee guida ministeriali al riguardo.

Art. 3 - Struttura associativa e struttura organizzativa

- 1. In conformità all'art. 35 CTS, la S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana-APS è costituita dai Soci che perseguono i fini e realizzano l'oggetto sociale, sia mediante l'attività svolta ed organizzata dagli organi e dagli uffici dell'Associazione, sia mediante l'attività attuata da eventuali Sotto Sezioni attraverso la loro individuale organizzazione.
- 2. La "S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana-APS" svolge la medesima attività di S.A.T. APS e fa parte di un'unica organizzazione locale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del CTS nei confronti dei rispettivi associati e familiari conviventi, e agli stessi fini applicativi nei confronti degli iscritti al Club Alpino Italiano (C.A.I.) aderiscono a livello nazionale al C.A.I..
- 3. Qualora la S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana-APS abbia più di 500 associati può derogare, con previsioni del presente Statuto, a quanto previsto dall'art. 25 CTS in materia di competenze assembleari; nonché, al fine di consentire e garantire la più ampia partecipazione all'attività associativa, può adottare la previsione di assemblee separate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, co. 5 del CTS, che richiama i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2540 C.C. Qualora il numero di associati dovesse scendere al di sotto di tale soglia, gli amministratori della Associazione dovranno convocare prontamente l'assemblea per promuovere le necessarie modificazioni statutarie che fossero richieste dalla legge.
- 4. In ogni caso, la "S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana-APS" adotta e rispetta pienamente i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e di elettività, attiva e passiva, alle cariche

sociali. Qualunque previsione del presente statuto dovesse porsi in contrasto con tali principi dovrà considerarsi come non apposta.

5. Sono organi istituzionali dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Cassiere e, se nominati: l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore legale dei conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo le inderogabili previsioni di legge, in particolare quanto al riguardo previsto dal CTS.

6. È vietato costituire Gruppi Interni o Commissioni con non soci.

7. L'Associazione non può prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto della S.A.T. APS, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale di questa. Non può porre in essere attività che siano in concorrenza con quelle svolte da S.A.T. APS.

Art. 4 - Sede sociale - anno sociale

1. La sede sociale e legale dell'Associazione è sita in Pergine Valsugana in Via Fabio Filzi n. 3; la eventuale modifica di tale indirizzo non comporta la modifica della norma di statuto.

2. L'anno sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II – PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da ogni eventuale bene immobile, dal c.d. fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione, dai ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti pubblici o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; esso è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescelte dall'associazione. Si richiama l'art. 8 CTS.

2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative di iscrizione e di rinnovo di iscrizione annuale all'Associazione; dai proventi derivanti dalla gestione dell'eventuale compendio immobiliare o dalle altre iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle finalità istituzionali; dai contributi di soci benemeriti e di enti di qualunque natura; da contributi pubblici o privati, donazioni o lasciti, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni con pubbliche amministrazioni, proventi da attività diverse ex art. 6 CTS, ed ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

3. I soci non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama, al riguardo, l'art. 8 del CTS.

4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.

5. Con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere istituito un fondo patrimoniale di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dalla legge o dall'autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, disciplinato dall'art. 22, co. 5 del CTS; il Consiglio Direttivo potrà stabilirne la volontaria indisponibilità, nei limiti previsti dalla legge in materia. In tal caso esso, - che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato - dovrà essere appostato nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura dei competenti degli organi sociali.

6. In caso di scioglimento o perdita, per qualunque causa, della qualifica di APS o ETS (o ente senza scopo di lucro – ESSL), il patrimonio è devoluto a norma e nel rispetto dell'art. 9 del CTS e del presente statuto, tenendo conto di quanto previsto in materia dal regolamento del CAI (in quanto le sue norme non siano in contrasto con norme inderogabili del CTS o a norme del presente statuto) ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, che verranno individuati dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, viene fin d'ora devoluto alla Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS ogni bene e diritto, di ogni natura, che sia a qualunque titolo pervenuto all'Associazione S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana - APS da parte di S.A.T. APS.

7. La modificazione di quanto previsto negli articoli che precedono richiede la maggioranza del 90% (novanta per cento) degli associati aventi diritto al voto.



TITOLO III – SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

1. Possono essere soci, ai sensi dell'art. 35 CTS, le persone fisiche e le APS o, nei limiti consentiti, altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Le norme del presente statuto riferite ai soci si applicano, oltre che alle persone fisiche, ai soci diversi da esse nei limiti di compatibilità e comunque nel rispetto dei principi fondamentali di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e, con i necessari adeguamenti necessari per la natura di "ente legale" dell'associato, di elettività delle cariche sociali.
2. Sono previste le categorie di soci contemplate dallo statuto del Club Alpino Italiano. I soci dell'associazione, quindi, sono nominalmente distinti in: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani.
 - a) Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte benemeritenze per l'alpinismo o per l'Associazione;
 - b) Soci benemeriti: sono, nel rispetto delle previsioni e nei limiti di cui all'art. 35, co. 1 e 3 del CTS, gli enti che apportano un notevole contributo all'Associazione;
 - c) Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto e gli enti associati (nei limiti di cui all'art. 35 CTS);
 - d) Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;
 - e) Soci giovani: sono i minori di anni diciotto.
3. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione rispettando i principi di democraticità, pari opportunità, non discriminazione ed eguaglianza di tutti gli associati. La sua decisione negativa deve essere motivata e può essere impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri nei termini previsti dall'art. 23 CTS e 18 del presente statuto.
4. L'ammissione quali soci di APS (o altri Enti, nei limiti di cui all'art. 35 CTS) è soggetta ai seguenti requisiti:
 - a) che il loro Statuto sia coerente e non in contrasto con il presente e con lo statuto SAT APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano (in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS); eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con il presente Statuto possono costituire specifica causa di esclusione del socio Sezione APS;
 - b) in particolare, lo Statuto dei soci APS/ETS dovrà richiamare l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.

Art. 7 - Diritti del socio

1. Tutti i soci, comunque denominati, hanno eguali diritti ed eguali obblighi; non è consentita alcuna discriminazione, di alcuna natura. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ai soci che risultano iscritti a S.A.T. APS presso la preesistente sezione di Pergine nel giorno di iscrizione della Associazione S.A.T. Sezione di Pergine Valsugana-APS. nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione Associazione di Promozione Sociale - verrà riconosciuta automaticamente l'ammissione come socio, con la "anzianità" di associazione maturata fino a quel giorno (e dunque in piena continuità).

Ai soci che siano Enti del terzo settore in sede di ammissione possono essere attribuiti fino a cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati, come previsto dall'art. 24 CTS, nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui agli artt 6,3° co.; 11, 5°co., lett. d) e 14, 2° co., lett. i) del presente Statuto.
3. Tutti i soci, comunque denominati, hanno diritto di partecipare e di votare all'assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'Associazione, salve le limitazioni imposte dal presente statuto.

I soci ordinari e benemeriti che siano APS hanno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e quello passivo in persona dei loro legali rappresentanti in carica pro-tempore all'atto della nomina, con le modalità stabilite nel Regolamento Interno, il quale potrà altresì disciplinare l'attribuzione del voto ai sensi di quanto previsto dall' art. 26, co. 2 del CTS.
4. Gli associati, inoltre, possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno diritto di accesso ai libri sociali e possono esaminarli presso la sede, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, ovvero, in mancanza, in conformità a quanto previsto in materia dal Regolamento Generale della S.A.T. APS, modalità che, in ogni caso, saranno tali da garantire all'associato l'esercizio ordinato del proprio diritto e, al contempo, da consentire lo svolgimento efficiente, efficace e tempestivo dell'attività amministrativa dell'Associazione.

5. L'iscrizione a socio è ammessa anche per soggetti che non hanno nazionalità italiana, nel rispetto dei requisiti previsti dal CTS.

Art. 8 – Diritto di dimissioni (recesso) e di trasferimento

1. Il Socio può dimettersi in ogni momento dall'Associazione Sezione di Pergine Valsugana - APS; le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza alcun diritto di restituzione di alcuna natura ed entità.
2. Il Socio è libero di trasferirsi presso la S.A.T. APS o ad una qualsiasi altra Sezione APS/ETS iscrivendosi ad essa; il trasferimento è da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale e avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede della SAT APS, con notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 9 - Obblighi del socio

1. Ciascun socio deve corrispondere:
 - a) la quota di ammissione;
 - b) la quota associativa annuale; essa non può essere diversa da quella versata da ogni socio persona fisica (quindi diretto o "indiretto"), quale che sia la natura (interna o APS o altro Ente) della Sezione SAT di iscrizione;
 - c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attività annuale o pluriennale stabiliti dall'assemblea.

Lo statuto S.A.T. APS ed il regolamento generale CAI disciplinano le modalità e termini di versamento delle somme dovute dal socio.

Il Socio non in regola con i versamenti non può esercitare i diritti spettanti agli associati, non potrà partecipare alla vita associativa, né usufruire dei servizi associativi, né ricevere le pubblicazioni. L'anzianità di adesione all'associazione rimane sospesa fino al pagamento di ogni arretrato e ricomincia a decorrere da esso.

2. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile.
3. L'appartenenza all'Associazione implica l'obbligo per il socio di osservare lo statuto, le norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate dagli organi sezionali, nonché di adeguare il suo comportamento ai modelli proposti dall'Associazione.
4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
6. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui. Si richiamano integralmente gli artt. 17 e 18 CTS.

Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente, per morosità o per esclusione. Sempre nel rispetto dei principi dettati dal CTS (e, in forza del richiamo di cui al suo art. 3, dal Codice Civile) si fa espresso richiamo a quanto previsto in materia dallo statuto della S.A.T. APS.
2. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO IV - NORME SUL VOLONTARIATO

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO V - SOTTO SEZIONI – GRUPPI – COMMISSIONI

Art. 13 - Costituzione delle Sotto Sezioni

1. Solo se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali adeguatamente motivate ed espresse il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sotto-Sezioni. La presente clausola può essere modificata, in assemblea straordinaria, solo con il consenso del 75% degli aventi diritto al voto.
2. La costituzione di una Sotto Sezione deve essere richiesta al Consiglio Direttivo, con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori, che dichiarino di iscriversi quali soci alla Sotto Sezione stessa, aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ne delibera il riconoscimento costitutivo con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
3. Fermo restando quanto al riguardo previsto al precedente articolo 2, le Sotto Sezioni possono utilizzare nella loro denominazione la sigla S.A.T. Sotto Sezione di Pergine Valsugana-APS. (e possono utilizzarne lo stemma) a condizione che l'uso sia stato debitamente autorizzato. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Direttivo.
4. Per ogni profilo relativo alle sotto Sezioni qui non disciplinato, si fa riferimento e qui si richiama (con i necessari adattamenti) quanto previsto in materia di Sezioni dallo Statuto e dal Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini.
5. Il Consiglio Direttivo può costituire e sciogliere Gruppi e Commissioni (esclusivamente formati da Soci) come meglio previsto al successivo art. 15.

TITOLO VI - ASSEMBLEA

Art. 14 - Costituzione e compiti

1. All'assemblea possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche soci iscritti alla S.A.T. APS o a sue Sezioni interne.
2. Essa è convocata almeno annualmente per l'approvazione del rendiconto. Essa deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere disposta dal Consiglio Centrale della S.A.T. APS o, qualora nemmeno esso provveda, ordinata dal Presidente del Tribunale (Art. 20 C.C.).
3. Per la validità della convocazione dell'assemblea almeno 8 giorni prima deve essere esposto avviso all'albo della Sezione e fatta comunicazione scritta - inviata con mezzi tradizionali o telematici - ai soci aventi diritto al voto; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
4. L'assemblea ha tutte le competenze previste dall'art. 25 CTS, fatta eccezione per quelle che il presente Statuto – qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dall'art. 25, 2° co. CTS – attribuisca diversamente.
5. Essa in particolare:
 - a) delibera sulle linee generali di indirizzo politico dell'Associazione, nonché su specifici programmi di attività e argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo, purché posti all'ordine del giorno;
 - b) discute ed approva, annualmente, il bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dalla legge nonché l'eventuale conto economico di previsione proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo, se necessario o ritenuto opportuno; il Collegio dei Probiviri, se ritenuto opportuno; se necessario, il Revisore legale;
 - d) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari;

- e) stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico dei soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali;
 - f) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
6. L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modificazione dello statuto, presentate dal Consiglio Direttivo; inoltre, essa delibera la fusione e la scissione e lo scioglimento dell'Associazione; in caso di scioglimento dell'Associazione o di perdita, per qualunque causa, della qualifica di APS, si applica quanto previsto dal precedente art. 5, 6° co.

Art. 15 - Modalità di funzionamento

1. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, di regola, entro il mese di aprile di ogni anno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o l'Organo di controllo lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta dai soci, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 11, 2° co.
2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera o idoneo strumento elettronico, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, ma nessuno può ricevere più di tre deleghe; tuttavia, se il numero degli associati è superiore a 500, ogni associato può ricevere fino a cinque deleghe.
4. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza personalmente o per delega della metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un quinto degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.
6. Per lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
7. L'assemblea può tenersi mediante strumenti di telecomunicazione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 24, co. 4 del CTS; è ugualmente consentita l'espressione del voto in via elettronica, purché sia garantita la partecipazione, la identificazione e la possibilità di voto di tutti i votanti, nonché la segretezza del voto nel caso in cui questa sia consentita. Il Regolamento Interno potrà meglio specificarne le modalità di attuazione; in mancanza, si richiama espressamente e si applica quanto previsto dal Regolamento Generale della SAT APS.

TITOLO VII - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea conteggiando i soci aventi diritto di voto nell'assemblea di nomina da:
 - a) non meno di cinque membri fino a 150 soci;
 - b) non meno di sette membri da 151 a 500 soci;
 - c) non meno di nove membri oltre i 500 soci.

Dura in carica al massimo tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
In caso di parità di voti, viene eletto il socio con più anzianità nel sodalizio. Nel caso di soci con la stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.
2. Possono farne parte i soci che, ai sensi dell'art. 26, co. 3 del CTS, presentino requisiti di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, confermati anzitutto da almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione in una sezione SAT, eletti dall'assemblea a scheda segreta.
3. Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo, potrà precisare ed aggiornare i dettagli di detti requisiti, tenendo conto di quanto previsto nel successivo art. 23 e nel rispetto dei principi dettati dal CTS (in particolare art. 25, co. 2) e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale della S.A.T. APS, il quale si deve intendere interamente richiamato ed applicabile nel caso in cui il Regolamento Interno non vi provveda.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo al quale sono attribuite le funzioni di amministrazione, di indirizzo, di programmazione e di controllo sull'attuazione delle finalità specifiche dell'Associazione. La

rappresentanza legale verso i terzi è riservata al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. La rappresentanza per singoli atti e/o categorie di atti può essere attribuita ad altri soggetti, con apposita deliberazione del Consiglio, se si tratta di Consiglieri, ovvero con procura.

2. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attribuzioni specifiche:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere;
- b) definisce la linea politica ed i relativi obiettivi, nonché i documenti ufficiali dell'Associazione, stabilendo le priorità e le strategie di conseguimento di detti obiettivi in ottemperanza allo statuto ed alle indicazioni dell'assemblea;
- c) predispone annualmente il bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dalla legge che viene presentato all'assemblea per l'approvazione corredandolo delle relazioni necessarie; predispone il conto economico di previsione e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell'esercizio; redige ed approva, quando necessario, il bilancio sociale e provvede ai relativi adempimenti;
- d) redige il Regolamento Interno e ne delibera le modificazioni; redige, inoltre, ulteriori regolamenti per specifiche materie, ove necessario od opportuno;
- e) delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti dell'associazione nei Servizi o Commissioni di enti pubblici o privati;
- f) con regolamento, rispettoso dei principi dettati dal CTS, ed in particolare dal suo art. 36, detta la disciplina del personale non riservata alla legge o al contratto collettivo di lavoro e approva l'organigramma della struttura organizzativa e della sicurezza del lavoro;
- g) convoca l'assemblea in conformità a quanto più sopra previsto e dà attuazione alle sue deliberazioni;
- h) determina la quota associativa annuale in ossequio a quanto disposto dagli artt. 1 e 9 che precedono;
- i) propone all'assemblea le candidature a socio onorario e nomina i soci benemeriti;
- j) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci ordinari, familiari o giovani; si applica quanto previsto dal precedente art. 6, 3° co.;
- k) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, ai quali spettano i diritti di ricorso al Collegio dei Probiviri di cui ai successivi artt. 17 e 18;
- l) può promuovere o revocare la costituzione di Commissioni e/o Gruppi (formati esclusivamente da soci) per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone la composizione, i poteri e le attribuzioni, e ne coordina l'attività. Le commissioni ed i gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente dell'Associazione;
- m) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS;
- n) deve dotarsi delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori previsti dal CTS ed ogni altra normativa applicabile.

Art. 18 - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato, di regola, una volta al mese dal Presidente o dal Vicepresidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, ora e modalità di riunione, con almeno 5 giorni di preavviso, salvi casi urgenti, in cui il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi. In casi particolari può essere convocato da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, se nominato. In caso di assoluta urgenza ed indifferibilità di intervento, il Presidente può agire direttamente, chiedendo poi la ratifica del proprio operato alla prima riunione del Consiglio.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, oltre al Presidente o al Vicepresidente, che presiede la riunione.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare uno o più componenti del Consiglio centrale S.A.T. APS. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
4. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. La votazione è a scheda segreta quando essa si riferisca ad una persona.
5. I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'Associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Il diritto di accesso ai verbali è normato dal regolamento interno, o, in mancanza e fino alla sua adozione, dal Regolamento Generale della S.A.T. APS.
7. I componenti del Consiglio che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avviso preventivo, decadono dalla carica.

8. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione dell'Associazione, il membro del consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado in linea retta o collaterale.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente in via esclusiva l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le sedute dell'assemblea generale, del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza sociale e presenta la relazione annuale sull'attività sociale all'assemblea.
2. Il Presidente, in assemblea, esercita i poteri di cui all'art. 2371 C.C.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
4. Al Presidente spettano, dunque, in via esclusiva i poteri di rappresentanza generale, salvo il potere sostitutivo del Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente; ciò verrà fatto risultare dal RUNTS ai sensi dell'art. 26, co. 7 del CTS.
5. La carica di Presidente può essere ricoperta, di norma, per tre mandati consecutivi. Il Presidente potrà essere rieletto dopo un intervallo di un mandato.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 - Facoltà disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio persona fisica che tenga un contegno non conforme ai principi informatori della associazione, del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari - in ogni caso adeguatamente motivati - previsti dal regolamento disciplinare del CAI, e precisamente:
 - a) può infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
 - b) può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle sedi sociali, dalle attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno gravemente contrastante con una corretta ed educata convivenza;
 - c) può, nei casi più gravi, deliberare l'esclusione di un socio, con provvedimento puntualmente motivato.
2. Nel caso in cui il comportamento sia riferibile ad un associato di una APS associata (o ETS), il Consiglio Direttivo può richiedere formalmente al Consiglio Direttivo dell'Ente di provvedere in conformità a quanto qui previsto.
3. L'irrogazione di una sanzione deve necessariamente essere preceduta da un contraddittorio con il socio in esame.
4. La competenza per l'irrogazione della sanzione dell'esclusione è posta in capo al Consiglio Direttivo, che, però dovrà comunicarla al Consiglio Centrale di S.A.T. APS per la ratifica. Nel caso in cui il Consiglio Centrale non ritenga di confermare il provvedimento restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo per invitare all'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

5. Le modalità di attuazione del contraddittorio precedente l'irrogazione della sanzione e di comunicazione della sanzione stessa all'interessato sono disciplinate dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 22 - Ricorso ai probiviri

1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il collegio decide in merito, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Contro il Provvedimento del Collegio dei Probiviri dell'Associazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS, che provvede negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i soci "interni".
3. Si applicano in materia tutte le norme del regolamento disciplinare del CAI, in quanto non contrastino con i principi fondamentali espressi dal CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del CTS, e può essere nominato anche volontariamente. Esso può essere composto anche da non soci.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
2. Se collegiale si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali, eletti dall'assemblea e scelti tra i nominativi proposti dalla commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali. Egli ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.
5. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.
6. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea;
 - b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'associazione;
 - c) la vigilanza sul rispetto dello statuto e del regolamento;
 - d) la convocazione dell'assemblea, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Revisione legale dei conti

1. È obbligatoria la Revisione legale dei conti quando vengano superati i limiti di cui all'art. 31 CTS.

TITOLO X - CARICHE ELETTIVE

Art. 25 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o sezionali, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere soggetti di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto sociale. Il Regolamento Interno potrà meglio precisare tali requisiti, nel rispetto dei più volte richiamati principi dettati dal CTS in materia;

in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.

2. Il requisito dell'essere associati non è richiesto per i componenti dell'organo di controllo, come previsto dal precedente art. 19.
3. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell'associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.

TITOLO XI - LIBRI SOCIALI

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

TITOLO XII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 - Modalità applicative

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da apposita assemblea, come previsto al precedente art. 11; il Consiglio Direttivo individuerà, in conformità e nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 CTS, l'ente del Terzo settore a cui sarà devoluto l'intero patrimonio sociale (che comprende quello eventualmente affidato alla gestione delle Sotto Sezioni). È fatto espressamente salvo quanto previsto, al riguardo, dal precedente art. 5, co. 6.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Rinvio Integrativo

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile; nonché, se compatibili, dello Statuto della S.A.T. APS, dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Inoltre, si precisa che, laddove in questo Statuto si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Interno dell'associazione, in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.

Pergine Valsugana, 25 novembre 2022



Il Presidente

- Cesare Pirota -



20 DIC. 2022

Registrato a Borgo Valsugana il 20/12/2022 N° 686 Serie 3
Pagamento con Reg. 200.00
mod. F22o E32 del 19/12/22
cod. ente. 08178/3520
Totale Riscosso € 100,00

() firma su delega del Direttore Provinciale*

20 DIC. 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA